La Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, da tempo hanno comunemente deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel riconoscimento delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale della contrattazione collettiva.

**E.BI.BA - *Ente Bilaterale Territoriale della Regione Basilicata*** ha lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il sistema degli Enti Bilaterali Territoriali.

In base al proprio statuto E.BI.BA ha i seguenti compiti:

* incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
* promuovere, progettare, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
* promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
* promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
* promuovere l'attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa
* svolgere le attività in materia di mercato del lavoro dalla contrattazione collettiva

**NOTA INFORMATIVA GENERALE SUGLI ENTI BILATERALI**

**Cos’è l’ente bilaterale**

Ci si interroga da tempo - particolarmente dalla riforma Biagi del 2003 - sull' obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali, cioè dell'iscrizione a quegli organismi cosiddetti “paritetici” -perché composti equamente dai rappresentati dei lavoratori e dei datori di lavoro - costituiti nell’ambito della contrattazione collettiva. Il loro ruolo è quello di promuovere iniziative nel comune interesse dei contraenti, con l’obiettivo finale di offrire alle imprese e ai lavoratori l’opportunità di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale, imprenditoriale e umano (per esempio: formazione professionale, erogazioni a sostegno del reddito, credito agevolato, assegni di natalità, borse di studio e di lavoro, ecc.).

L'esempio più eclatante nel panorama della contrattazione collettiva è quello dell'edilizia, che da anni, ormai, ne sperimenta gli effetti attraverso le Casse Edili, appunto tipici enti bilaterali. Con la recente evoluzione delle dinamiche che caratterizzano le relazioni industriali, si assiste costantemente ad una elevazione del ruolo degli enti bilaterali, poiché si ritiene che tali organismi siano in grado di spiegare una funzione molto importante nell'ambito delle politiche di welfare, e ciò chiaramente non poteva che comportare un dibattito serrato sul finanziamento degli stessi per evitare di creare un gigante dai piedi di argilla.

Da ultimo - anche attraverso il Collegato Lavoro - è stato addirittura il Legislatore a rendere più ampie le competenze degli enti bilaterali: ne rappresentano un esempio l'estensione delle competenze in tema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di gestione mutualistica di fondi per l'integrazione del reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione, di certificazione dei contratti di lavoro, di gestione delle controversie.

**Chiarimenti sull’obbligo di iscrizione**

L'obbligo di iscrizione e contribuzione agli enti bilaterali sussiste solo per i datori di lavoro che aderiscono ad una delle associazioni stipulanti il contratto collettivo. Per tutti gli altri, non c'è obbligo di iscrizione. Tuttavia, anche se non essendone tenuto il datore di lavoro non aderisce volontariamente all'ente bilaterale, in alcuni casi, è tenuto a farsi carico di emolumenti sostitutivi della retribuzione persa dal lavoratore (es: contributo all'ente non versato) e delle equivalenti prestazioni di cui il lavoratore avrebbe potuto beneficiare attraverso il sistema della bilateralità.

**In quale “sezione” del CCNL si colloca l’iscrizione all’Ente**

Prima di entrare nel vivo del tema sull'obbligo di iscrizione agli enti bilaterali, è necessario fissare alcuni concetti di base che riguardano i diritti e i doveri nascenti dalla contrattazione collettiva, dai quali nessuna opinione può prescindere.

Si tratta della problematica, non nuova, che scaturisce dalla difficoltà di collocare la disciplina contrattuale sull'ente bilaterale in quella parte del contratto collettivo classificata come economico/normativa ovvero in quella cosiddetta "obbligatoria" (nel senso civilistico del termine, cioè dalla quale nascono "obbligazioni" per i soli contraenti). Infatti, tutto ciò che è inquadrabile nella prima, ossia quella economico/normativa, fa sorgere genericamente un diritto inderogabile per il lavoratore, sia che esso dipenda da un datore iscritto ad una delle associazioni stipulanti il contratto collettivo, sia in caso contrario (per esempio, diritto ai minimi retributivi, all'inquadramento, all'orario di lavoro, al periodo di prova ecc.). Diversamente, gli istituti inquadrabili nella parte "obbligatoria" vincolano solo i datori di lavoro che, attraverso le associazioni al quale aderiscono, sottoscrivono il contratto collettivo.

Sul punto, si può affermare, con sufficiente convinzione, che le clausole che impongono l'adesione agli enti bilaterali vanno classificate nell'ambito della parte "obbligatoria" del contratto, e pertanto vincolano solo i datori di lavoro che lo hanno sottoscritto. Questa convinzione nasce dall'opinione, quasi del tutto totalitaria, che non ammette, sia per legge che per contratto collettivo, un obbligo generalizzato di adesione agli enti bilaterali, poiché diversamente verrebbero violati i principi costituzionali in materia di libertà sindacale negativa, nonché le regole del diritto comunitario della concorrenza (Il Ministero ha ribadito tale concetto già con le circolari n. 40 del 2004 e n. 30 del 2005, nonché con la risposta a interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573). Il rispetto del principio di libertà sindacale negativa comporta, infatti, che nessun obbligo di adesione all'ente bilaterale può essere imposto alle imprese non associate alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

**L'obbligo della prestazione "equivalente"**

E allora, come si può risolvere la questione?

E soprattutto, in via inversa, come è possibile decidere di privare il lavoratore di tutele che altri ricevono per il sol fatto di essere dipendenti di aziende iscritte alle associazioni stipulanti il contratto collettivo?

E' inconfutabile, infatti, che la mancata adesione, e in particolare il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, si traduce in minori prestazioni e, dunque, in uno svantaggio economico per il lavoratore non iscritto.

Proprio sulla base di quest'ultima riflessione, il Ministero del Lavoro sposta il punto di osservazione del problema, focalizzando sul diritto del lavoratore, non già a ritrovarsi iscritto all'Ente Bilaterale, ma piuttosto a poter fruire, al pari degli altri lavoratori di settore, delle prestazioni fornite dal sistema della bilateralità, nazionale e regionale. In sostanza, si tenta di ricondurre le prestazioni ottenibili attraverso le tutele approntate dagli enti bilaterali nell'ambito della parte economico/normativa del contratto collettivo di lavoro, distinguendole dalla questione che riguarda la semplice iscrizione/contribuzione all'ente, come detto pacificamente inquadrata nella parte "obbligatoria" del contratto.

Tuttavia, anche partendo da tale ultima interpretazione ministeriale, il principio non può essere assunto come regola generale e dunque non è sufficiente, quantomeno da solo, a vincolare il datore di lavoro.

E' necessario, invece, che i contraenti del CCNL prevedano per datori di lavoro non vincolati al sistema bilaterale, uno specifico riconoscimento in capo al prestatore di lavoro di alternative forme di tutela (per esempio, sottoscrizione di polizze sanitarie e/o di previdenza integrativa), anche attraverso una loro quantificazione economica.

Su questo versante, è particolarmente significativo quanto fatto di recente nel settore dell'artigianato (Accordo 30 giugno 2010), dove si è previsto sia l'obbligo di corrispondere ai lavoratori importi forfettari a compensazione, sia l'obbligo di erogare direttamente da parte del datore di lavoro prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.

Si può concludere, in definitiva, che l'attuale posizione assunta dal Ministero del lavoro, attraverso la circolare in esame, è così impostata: **l'omissione del versamento all'ente bilaterale obbliga il datore di lavoro, secondo quanto espressamente previsto dal contratto collettivo, a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dalla bilateralità**; di conseguenza, mentre l'impresa che aderisce alla bilateralità assolve in tal modo ogni suo obbligo nei confronti del lavoratore, le imprese che invece decidono - nell'esercizio della loro libertà sindacale costituzionalmente tutelata - di non aderire alla bilateralità, senza dunque versare il relativo contributo, non potranno però esimersi dal versare direttamente al lavoratore un elemento aggiuntivo di retribuzione quantificato forfettariamente dallo stesso contratto collettivo.

**Come si aderisce**

Il Finanziamento della Bilateralità è previsto e regolamentato dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi dal CCNL Turismo ed è da computare su paga base e contingenza secondo le seguenti modalità:

|  |  |
| --- | --- |
| **TERZIARIO (TCEB)** | **TURISMO (TUEB)** |
| 0,10% a carico dell’azienda  0,05% a carico del lavoratore  su paga base + contingenza x 14 mensilità x n° dipendenti | 0,20% a carico dell’azienda  0,20% a carico del lavoratore  su paga base + contingenza x 14 mensilità x n° dipendenti |

La convenzione siglata dalle parti sociali con l’INPS, per finanziamento bilateralità, prevede la possibilità di **aderire** ad E.BI.BA attraverso il modello F24 riportando nel campo “Causale contributo” **il codice TCEB- per aderire all’EBN Turismo il codice è TUEB**

**L’impresa che ometta il versamento delle quote previste è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione di importo pari allo 0.10% di paga base e contingenza**

Per maggiori chiarimenti contattare il responsabile dello sportello regionale dell’Ente Bilaterale del Terziario e del Turismo della Basilicata (E.BI.BA.):

Antonio E. Palumbo

Tel: 0971.54899 – Fax: 0971.54624

e-mail: ebiba.basilicata@gmail.com

confesercenti@confesercenti-potenza.org